

N. SIGE 2011/325

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
QUINTA SEZIONE PENALE**

Il giudice dell'esecuzione

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei confronti di

il Codice Univoco Individuo
nato in Gambia l'11.4.1988
attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Torino

premesso:

- che con sentenza del Tribunale di Torino del 25.1.2010, divenuta irrevocabile il 23.3.2010, a veniva inflitta la pena di mesi 3 di arresto ed €240,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 6 D.L.vo 286/98, aggravato dall'art. 61 n. 11 c.p. commesso il 17.10.2008
- che la predetta aggravante è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 2010
- che, a seguito della modifica dell'art. 6 comma III D.L.vo ad opera dell'art. 1 comma 22 lett. h) della legge 15 luglio 2009 n. 94, la Corte di Cassazione con sentenza pronunciata a sezioni unite il 24.2.2011 ha affermato il principio secondo cui tale previsione normativa non si applica ai cittadini extracomunitari che siano irregolari sul territorio dello Stato

il difensore del condannato chiede la revoca della predetta sentenza a norma dell'art. 673 c.p.p.;

visto il parere favorevole del pubblico ministero in quanto la norma prevista dall'art. 6 comma III D.L.vo, così come modificata dall'art. 1 comma 22 lett. h) della legge 15 luglio 2009 n. 94 ed interpretata dalla Corte di Cassazione con sentenza pronunciata a sezioni unite il 24.2.2011, non è applicabile agli stranieri irregolari sul territorio dello Stato;

rilevato che la Corte di Cassazione con la sentenza sopra indicata ha affermato che, a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 1, comma 22, lett. h), L. n. 94 del 2009, è intervenuta l'abolito criminis del reato già previsto dall'art. 6 comma 3 d.lgs. 286 del 1998 nei confronti dello straniero in posizione irregolare;

rilevato che _____ all'epoca del commesso reato era irregolare sul territorio dello Stato, e quindi il fatto per il quale - con sentenza del Tribunale di Torino del 25.1.2010, divenuta irrevocabile il 23.3.2010 - gli veniva inflitta la pena di mesi 3 di arresto ed € 240,00 di ammenda non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Visto l'art. 673 c.p.p.,
Revoca la sentenza del Tribunale di Torino del 25.1.2010, divenuta irrevocabile il 23.3.2010, con la quale veniva inflitta a _____ la pena di mesi 3 di arresto ed € 240,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 6 D.L.vo 286/98, in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato
Ordina l'immediata liberazione di _____ se non detenuto per altra causa
Manda alla Cancelleria per le incombenze.
Torino, 4 maggio 2011



IL GIUDICE
D.ssa Maria Iannibelli

Depositato in Cancelleria il _____ - 4 MAGG. 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Pabolo CELANTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, - 4 MAGG. 2011

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
FRANCESCA ARENA